



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



Analisi dei fallimenti delle imprese per forma giuridica e ruolo del Collegio Sindacale

Luglio 2003

Fabrizio Franchi

Consigliere Nazionale

Cristina Bauco

Tommaso Di Nardo

Fondazione Aristeia

Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Marisa Eramo

Ufficio Studi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Presentazione

Il varo della riforma del diritto societario e la preannunciata riforma del diritto fallimentare, che ci auguriamo sia approvata entro breve termine, ci hanno suggerito una riflessione più meditata e documentata sulla relazione esistente fra il Collegio Sindacale, organo di controllo in passato aspramente criticato, e le Procedure Concorsuali, in particolare i fallimenti.

Le statistiche giudiziarie civili, annualmente prodotte dall'Istat, hanno costituito il punto di partenza di un lavoro di ricerca che si è sviluppato grazie all'utilizzo dei dati inseriti nel Registro delle Imprese in possesso di Infocamere. In particolare, con riferimento alle S.r.l., sono stati elaborati e rappresentati, per la prima volta, sia i dati relativi al numero ed alla percentuale di Srl con collegio sindacale, sia i tassi di fallimento suddivisi fra le S.r.l. che presentano o meno l'organo di controllo.

I risultati del lavoro sono estremamente interessanti poiché mettono in evidenza il ruolo positivo del collegio sindacale nel prevenire ed evitare la crisi d'impresa. I dati evidenziano, infatti, che i fallimenti sono nettamente inferiori nelle S.r.l. in cui è presente il collegio sindacale.

I dati ci inducono a ritenere che è assolutamente necessario prevedere nelle imprese adeguati meccanismi di controllo.

Come già segnalato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nelle memorie presentate alla Commissione Vietti, in sede di elaborazione dei decreti delegati per l'attuazione della riforma societaria, occorre prevedere un allargamento del controllo legale dei conti, in particolare, alle società inserite in gruppi societari di ampie dimensioni, ovvero che presentano un forte indebitamento, o a quelle che beneficiano di contributi o finanziamenti pubblici che coinvolgono non solo gli interessi dei creditori, ma anche l'interesse pubblico.

In tali società - in linea con le previsioni dell'art. 51 della IV Direttiva CEE (78/660/CEE), che consentono, ma non impongono agli stati membri l'esonero delle piccole imprese dal controllo legale dei conti - dovrebbero essere obbligatori almeno i controlli contabili, da affidare ad un revisore unico, al fine di non gravare le imprese di ulteriori costi.

Ringraziamo sentitamente l'Istat e Infocamere per l'attenzione e la collaborazione ricevuta nel reperimento dei dati necessari alla ricerca.

Fabrizio Franchi

Consigliere Nazionale C.N.D.C

Sommario¹

1. Premessa – 2. Le imprese registrate negli archivi Infocamere per forma giuridica – 3. I fallimenti dal 1998 al 2001 – 4. I tassi di fallimento dal 1998 al 2001 – 5. Il tasso di fallimento nelle S.p.A. e nelle S.r.l. – 6. Il tasso di fallimento delle S.r.l. con il collegio sindacale e senza il collegio sindacale – 7. Ammontare dell'attivo e del passivo dei fallimenti chiusi nel 2000 per forma giuridica – 8. Modalità di chiusura dei fallimenti – 9. Relazione tra fallimenti e presenza del collegio sindacale nelle S.r.l. – 10. Conclusioni.

1. Premessa

Il presente documento espone i principali risultati della ricerca in corso sulle statistiche dei fallimenti delle imprese italiane negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati Istat sulle statistiche giudiziarie civili, ovvero 1999-2001.

In questa prima parte della ricerca l'attenzione è stata rivolta allo studio dei tassi di fallimento per forma giuridica delle imprese. L'analisi è rilevante sia per la recente riforma del diritto societario che per la discussione ancora aperta sulla riforma del diritto fallimentare. Le statistiche sui fallimenti normalmente prodotte dall'Istat (Statistiche giudiziarie civili, pubblicazione annuale) mostrano, tra l'altro, un divario consistente nei tassi di fallimento delle imprese a seconda della forma giuridica delle imprese fallite. La nostra attenzione si concentra sulle società di capitale che, pur essendo numericamente inferiori alle altre forme giuridiche, rappresentano indubbiamente la parte più interessante del sistema imprenditoriale italiano visto alla luce della riforma del diritto societario e di quella del diritto fallimentare. Essendo le società di capitale essenzialmente costituite da S.p.A. e da S.r.l., la ricerca si è preoccupata di indagare più da vicino l'incidenza dei fallimenti in questi due tipi di società e si è posta l'obiettivo di ricostruire i tassi di fallimento delle S.r.l. a seconda della presenza o meno del Collegio

¹ La ricerca "Fallimenti Collegio Sindacale Procedura d'Allerta", coordinata dal Consigliere Nazionale Fabrizio Franchi, è stata realizzata dalla Fondazione Aristeia – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti – in collaborazione con l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Tommaso Di Nardo (Fondazione Aristeia – Area economico-statistica) ha curato la parte statistica, Cristina Bauco (Fondazione Aristeia – Area giuridica) e Marisa Eramo (Ufficio Studi CNDC) hanno curato la parte giuridica.

Sindacale. Ciò è stato possibile solo grazie alle informazioni ricavate dagli archivi Infocamere dove sono presenti i dati del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

I risultati dimostrano, come vedremo in seguito, che nelle società dove è presente il Collegio Sindacale i tassi di fallimento sono significativamente più bassi. Tale risultato è particolarmente rilevante per le S.r.l., perché, mentre le S.p.A. hanno tutte obbligatoriamente il collegio sindacale, solo una piccola parte delle S.r.l. è obbligata, per legge, alla nomina del Collegio Sindacale.

Le fonti utilizzate per la presente ricerca sono state essenzialmente due:

- 1) Istat: rilevazione diretta presso le cancellerie dei tribunali con questionario individuale – Statistiche giudiziarie civili, vari anni ed elaborazioni *ad hoc* su specifica richiesta della Fondazione Aristeia;
- 2) Infocamere: archivio informatico del registro delle imprese, vari anni con elaborazioni *ad hoc* su specifica richiesta della Fondazione Aristeia.

2. Le imprese registrate negli archivi Infocamere per forma giuridica


Prima di osservare i dati sui fallimenti delle imprese, è utile una breve esposizione sul numero e sulla distribuzione delle imprese (registrate negli archivi Infocamere) per forma giuridica.

Tab. 1 - Imprese registrate Infocamere per forma giuridica. Anni 1999-2001

	1999	2000	2001
DI	3.433.569	3.446.941	3.451.430
SNC	646.287	652.301	655.037
S.r.l.	751.277	795.214	848.788
S.p.A.	58.786	60.586	62.440
ALTRE	705.444	743.520	774.903
TOTALE	5.595.363	5.698.562	5.792.598

Fonte: Movimprese, vari anni

Fig. 1 % Imprese registrate per forma giuridica - media 1999-2001



Tab. 2 – Media addetti e % addetti sul totale delle imprese attive dell'industria e dei servizi per forma giuridica – Dati Istat 1996

Forme giuridiche	Media addetti	% addetti
DI	1,7	28,30%
SNC	4,5	13,60%
SRL	7,6	20,40%
SPA	92,8	23,50%
ALTRE	5,7	14,20%
TOTALE	3,9	100,00%

Fonte: Istat, Censimento intermedio industria e servizi, 1996

Tab. 3 – S.r.l. e S.p.A. per classi di addetti – Dati Istat 1996

	1--9	10--49	50—249	250 e più	TOTALE
SRL	80,14%	18,19%	1,57%	0,10%	100,00%
SPA	37,34%	34,36%	22,88%	5,41%	100,00%



Fonte: Istat, Censimento intermedio industria e servizi, 1996

Come si evince dalle tabelle 1, 2 e 3, le principali forme giuridiche delle imprese italiane sono essenzialmente quattro: ditte individuali, srl, snc ed S.p.A.. Le DI sono il 61% del totale, ma in termini di addetti (limitatamente all'industria e ai servizi) rappresentano solo il 28%. Le S.r.l. e le S.p.A., invece, che sono, rispettivamente il 13% e l'1% del totale, rappresentano in termini di addetti il 44% del totale. Le S.r.l., diversamente dalle S.p.A., sono concentrate maggiormente nelle classi di addetti più basse, a dimostrazione della loro maggiore diffusione nel mondo delle PMI italiane.

3. I fallimenti dal 1999 al 2001 – dati Istat

Tra il 1999 e il 2001 il numero di imprese dichiarate fallite è diminuito del 15,3% (da 12.718 a 10.767). La diminuzione ha riguardato in misura maggiore le s.n.c. (-47,6%), le S.p.A. (-37,8%) e le DI (-35,5%), mentre le S.r.l. sono in controtendenza (+0,2%). Nel complesso le società (s.n.c., S.r.l., S.p.A.) hanno visto una diminuzione dell'11,6%.

Fig. 2 - Totale fallimenti 1999-2001

Fig. 3 - % Fallimenti per forma giuridica
media 1999-2001

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, vari anni

4. I tassi di fallimento² dal 1999 al 2001 – Dati Istat e Movimprese

Di particolare rilevanza è l'evoluzione dei tassi di fallimento (calcolati rispetto alle imprese registrate risultanti dagli archivi Infocamere). Il tasso di fallimento medio del quadriennio considerato è risultato pari a 2,1 per mille, ma è poco significativo poiché riunisce insieme le ditte individuali e le società. Il tasso di fallimento delle ditte individuali è risultato pari a 0,3 per mille contro il 5,7 per mille delle società (S.r.l., s.n.c., S.p.A.). Tra queste ultime le S.r.l. hanno avuto il tasso di fallimento più elevato (8,9 per mille).

Tabella 4 - Tassi di fallimento per forma giuridica (valori espressi per mille), variazione percentuale 1999-2001 e fallimenti 2001 in v.a.

	1999	2000	2001	MEDIA 1999-2001	Var. % 1999- 2001	Fallimenti 2001
DITTE INDIVIDUALI	0,4	0,3	0,3	0,3	-35,8%	909
SNC	3,0	1,9	1,6	2,2	-48,7%	1.018
SRL	9,3	9,2	8,4	8,9	-9,7%	6.661
SPA	5,6	3,3	3,3	4,0	-41,0%	201
ALTRE	3,6	3,2	2,7	3,1	-25,3	1.978
TOTALE IMPRESE	2,3	2,1	1,9	2,1	-18%	10.767
TOTALE SNC, SRL, SPA	6,3	5,7	5,2	5,7	-17,2%	7.880

Fonte: Fondazione Aristeia su dati Istat e Movimprese.

² I tassi di fallimento sono calcolati come rapporto tra numero di fallimenti dichiarati nell'anno t e imprese registrate al 31 dicembre dell'anno t-1 e sono espressi in migliaia. Un tasso del 10 per mille, ad esempio, significa che su 1.000 imprese registrate ne falliscono 10.

5. Il tasso di fallimento nelle S.p.A. e nelle S.r.l.

Il tasso di fallimento delle S.p.A. è diminuito nel quadriennio del 41%, quello delle S.r.l. del 9,7%. Focalizzando l'attenzione su questi ultimi due dati, possiamo notare, tra le due principali forme giuridiche di società di capitali, una marcata differenza nell'evoluzione dei tassi di fallimento. Tale osservazione ci ha spinto ad approfondire l'analisi del tasso di fallimento delle S.r.l. Queste ultime rappresentano il 13% di tutte le imprese registrate in Italia secondo la media del quadriennio (nel 2001 le S.r.l. registrate negli archivi infocamere erano 848.788) e costituiscono senz'altro una forma d'impresa piuttosto rilevante in quanto a numero di addetti (per gli addetti cfr. tabella 3). A differenza delle S.p.A. (62.440 imprese registrate nel 2001), le S.r.l. non sono tutte obbligate a nominare il collegio sindacale, ovvero l'organo previsto dalla legge a cui, prima della riforma varata lo scorso gennaio, erano attribuiti sia i controlli sulla gestione, sia i controlli contabili. Per cui, si rivela particolarmente interessante analizzare l'evoluzione del tasso di fallimento delle S.r.l. distinguendo le società che hanno il collegio sindacale dalle altre.

La tabella 5 indica la quota di S.r.l. che hanno nominato il Collegio Sindacale e mostra come queste siano poco numerose: 4,5% nella media 1999-2001 corrispondenti a 36.583 imprese su 848.788 imprese registrate nel 2001.

Tabella 5 – S.r.l. con Collegio Sindacale e senza Collegio Sindacale in % sul totale

	1999	2000	2001	1999-2001
SRL CON COLLEGIO SINDACALE	4,8%	4,5%	4,3%	4,5%
SRL SENZA COLLEGIO SINDACALE	95,2%	95,5%	95,7%	95,5%

Fonte: Fondazione Aristeia su dati Infocamere.

6. Le Procedure Concorsuali delle S.r.l.

I dati della tabella 6 mostrano che la procedura concorsuale più diffusa per le S.r.l., soprattutto nelle S.r.l. senza collegio sindacale, è il fallimento. La tabella è stata elaborata sulla base di dati estratti dal registro delle imprese da Infocamere, unica fonte amministrativa a possedere dati informatizzati sulle società e da cui è possibile ricavare la presenza o meno del Collegio Sindacale nelle S.r.l.

Tabella 6. S.r.l., Procedure concorsuali totali e di S.r.l. con Collegio Sindacale. Dati Infocamere elaborati per la Fondazione Aristeia

<i>Procedure concorsuali</i>	<i>1999</i>		<i>2000</i>		<i>2001</i>	
	Totale	Coll Sind	Totale	Coll Sind	Totale	Coll Sind
Concordato fallimentare	18	0	13	0	24	0
Concordato preventivo	140	17	122	18	122	20
Fallimento	6969	147	6256	140	6245	121
Liquidazione coatta amministrativa	5	0	4	1	5	0
Totale	7132	164	6395	159	6396	141

Fonte: Fondazione Aristeia su dati Infocamere

Nella tabella 6 i dati sono stati riportati oltre che per il totale di S.r.l. fallite, anche per le S.r.l. fallite che hanno il Collegio Sindacale. Ciò è stato possibile grazie ad un'estrazione specifica di dati realizzata da Infocamere per la Fondazione Aristeia. Tale estrazione ha distinto tutte le S.r.l. registrate negli archivi Infocamere a seconda che avessero o meno il Collegio Sindacale. Si tratta di un'indicazione importante che consente, come si vedrà in seguito, di calcolare i tassi di fallimento specificamente per le S.r.l. con Collegio Sindacale.

7. Il tasso di fallimento delle S.r.l. con il collegio sindacale e senza il collegio sindacale – Dati Istat e dati Infocamere elaborati per la Fondazione Aristeia

Le S.r.l. con Collegio Sindacale nella media del periodo 1999-2001 sono il 4,5% di tutte le S.r.l. pari a circa 36.500 (cfr. tabella 5). Il tasso di fallimento medio del triennio 1999-2001 (cfr. tabella 7) delle S.r.l. con Collegio Sindacale è stato pari a 3,8 per mille e risulta inferiore alla metà di quello delle S.r.l. senza Collegio Sindacale che è pari a 8,8 per mille.

Nel periodo 1999-2001 le S.r.l. in fallimento con Collegio Sindacale sono state in totale 408 contro le 19.062 S.r.l. senza Collegio Sindacale.

Tabella 7 –Tassi di fallimento 1999-2001 delle S.r.l.. Valori espressi per mille.

	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>1999-2001</i>
Tasso fallimento SRL con collegio sindacale	4,1	3,9	3,3	3,8
Tasso fallimento SRL senza collegio sindacale	10,0	8,6	8,1	8,8

Fonte: Fondazione Aristeia su dati Infocamere.

8. Ammontare dell'attivo e del passivo dei fallimenti chiusi nel 2000 per forma giuridica

Non essendo possibile valutare dai dati Istat il peso delle imprese in fallimento per via dell'assenza di dati sulle dimensioni e sul bilancio delle stesse, si è proceduto ad analizzare i dati sui fallimenti chiusi, dove, invece, sono riportati i valori complessivi dell'attivo e del passivo. La disarticolazione dei dati per singola forma giuridica è stata realizzata dall'Istat su specifica richiesta della Fondazione Aristeia.

L'analisi dei volumi dell'attivo e del passivo indica come le S.p.A., pur essendo numericamente inferiori alle altre società, e pur facendo registrare tassi di fallimento più bassi, occupano il peso maggiore con un passivo medio di 4.499 milioni di euro contro 796.000 euro delle S.r.l. e 510.000 euro delle s.n.c., anche se il volume in assoluto maggiore di passivo è espresso dalle S.r.l. considerato il numero consistente di fallimenti chiusi a carico di tale forma giuridica che, come abbiamo visto in precedenza, sono da imputare prevalentemente a carico delle S.r.l. senza Collegio Sindacale.

Tabella 8. Fallimenti chiusi. Ammontare dell'attivo e del passivo per forma giuridica. Dati Istat, 2000. (valori espressi in euro)

	NUMERO	ATTIVO	PASSIVO	ATTIVO MEDIO	PASSIVO MEDIO
SNC	1.236	138.617.000	630.706.000	112.000	510.000
SRL	5.785	549.257.000	4.604.138.000	95.000	796.000
SPA	251	314.500.000	1.129.125.000	1.253.000	4.499.000
SA	1.609	108.280.000	665.399.000	67.000	414.000
ALTRE	159	13.023.000	99.031.000	82.000	623.000
TOTALE	11.329	1.323.892	8.070.718	117.000	712.000

Fonte: Fondazione Aristeia su dati Istat (settore statistiche giudiziarie civili, anno 2000)

9. Modalità di chiusura dei Fallimenti

La tabella 5 mostra, infine, i fallimenti chiusi per modo di chiusura, evidenziando come le principali modalità di chiusura dei fallimenti sono la *Liquidazione e ripartizione dell'attivo* (47,7%) e *L'insufficienza o mancanza dell'attivo* (43,6%). Il *Concordato* è la modalità nettamente in declino (tra il 1998 e il 2001 ha subito una diminuzione del 22%), mentre il *Pagamento integrale* è decisamente in crescita (+34% tra il 1998 e il 2001).

Tabella 9. Fallimenti chiusi per modo di chiusura

MODO DI CHIUSURA					Var. %
	1998	1999	2000	2001	1998-2001
PAGAMENTO INTEGRALE	291	319	369	389	34%
CONCORDATO	211	166	158	165	-22%
LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELL ATTIVO	5.112	5.216	5.414	5.773	13%
INSUFFICIENZA O MANCANZA DI ATTIVO	4.741	5.114	5.388	5.277	11%
REVOCA O MANCANZA DI MASSA PASSIVA	517	508	540	507	-2%
TOTALE	10.872	11323	11.869	12.111	11%

Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie civili, vari anni

10. Relazione tra fallimenti e presenza del collegio sindacale nelle s.r.l.

I dati sopra esposti hanno evidenziato che le S.p.A. presentano tassi di fallimento contenuti rispetto alle S.r.l. e che le S.r.l. con collegio sindacale fanno registrare tassi di fallimento inferiori rispetto a quelli delle S.r.l. prive dell'organo di controllo. Mentre nelle S.p.A. il collegio sindacale è sempre obbligatorio, nelle S.r.l., a seguito della riforma del diritto societario, varata con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che entrerà in vigore solo a decorrere dal 1° gennaio 2004, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la società presenta un capitale sociale non inferiore a € 120.000,00 ovvero qualora, per due esercizi consecutivi, la società abbia superato due dei limiti previsti dall'art. 2435 bis c.c. (totale attivo patrimoniale € 3.125.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni € 6.250.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità)³.

Il collegio sindacale deve ritenersi, altresì, obbligatorio qualora la S.r.l. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato⁴, nonché nelle società sportive professionistiche ai sensi dell'art. 10, L. 23 marzo 1981, n. 91.

Nelle S.r.l. possono presentarsi situazioni notevolmente differenziate. Se da un lato, infatti, possono riscontrarsi società a ristretta base sociale con ridotte attività patrimoniali e basso volume d'affari; dall'altro possono aversi medie e grandi imprese, nelle quali la complessità aziendale, la qualità degli interessi coinvolti nella gestione e la natura delle informazioni da fornire alle varie categorie di soggetti interessati sono ben diverse da quelle che riguardano le piccole società a carattere familiare. Il legislatore della riforma al fine di tener conto di tali

³ Parametri così definiti con D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 203.

⁴ Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 127/91, le S.r.l. che controllano un'impresa sono tenute alla redazione del bilancio consolidato che, ai sensi dell'art. 41, D.Lgs. 127/91, è sottoposto al controllo degli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante.

esigenze, al di là delle ipotesi di obbligatorietà del collegio sindacale, ha stabilito che i soci possano prevedere nell'atto costitutivo la nomina facoltativa di un collegio sindacale, ovvero di un revisore contabile, determinandone compiti e poteri.

In relazione ai compiti attribuiti al collegio sindacale occorre distinguere fra prima e dopo la riforma del diritto societario. Il vecchio art. 2403 c.c. (vigente fino al 1° gennaio 2004) assegna al collegio sindacale funzioni di controllo giuridico o di legalità, di controllo sull'amministrazione e di controllo contabile.

Per quanto attiene al controllo di legalità, il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, ossia deve accertare se gli atti e le deliberazioni degli altri organi della società siano o meno conformi alla legge ed alle disposizioni dello statuto della società. In presenza di violazioni accertate, i sindaci potranno impugnare le deliberazioni delle assemblee in contrasto con la legge o con lo statuto, oppure le deliberazioni del consiglio di amministrazione assunte in situazioni di conflitto d'interessi di uno o più amministratori.

Ai sindaci è attribuito anche un generale dovere di controllo sull'amministrazione della società. Il controllo deve riguardare la conformità degli atti degli amministratori alle generali regole tecniche di buona amministrazione, in quanto la violazione di tali regole costituisce violazione del dovere di diligenza degli amministratori. Tuttavia i sindaci non possono ingerirsi nella gestione e non possono pronunciare giudizi di merito relativi alla bontà o alla convenienza economica delle operazioni di gestione. Tutto ciò non toglie che i sindaci possano esprimere il loro dissenso da propositi o deliberazioni degli amministratori che riconoscano contrari ai principi di buona gestione dell'impresa sociale.

Nell'ambito dei controlli sull'amministrazione sembra opportuno richiamare la delicata funzione di accertamento dell'esistenza di fatti censurabili compiuti dagli amministratori, che il collegio ha l'obbligo di svolgere su denuncia dei soci (art. 2408 c.c.). Ogni socio, infatti, può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, che dovrà accertare la fondatezza dei fatti denunciati e riferirne nella relazione all'assemblea. Quando poi la denuncia sia fatta da almeno un ventesimo del capitale sociale, i sindaci dovranno non solo indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare all'assemblea le loro conclusioni e proposte, ma dovranno anche convocare immediatamente l'assemblea se la denuncia appare fondata e vi sia urgente necessità di assumere provvedimenti.

Per quanto attiene il controllo contabile l'art. 2403 attribuisce al collegio sindacale il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità, di controllare la corrispondenza del bilancio alle

risultanze dei libri e delle scritture contabili, di controllare l'osservanza delle norme di cui all'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale, oltre che dei corretti principi contabili, di procedere alla verifica trimestrale della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia

La riforma del diritto societario ha modificato i compiti attribuiti al collegio sindacale, prevedendo in linea di principio la separazione fra controlli contabili e controlli sull'amministrazione⁵. Mentre i primi saranno attribuiti ad un revisore o ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, i secondi saranno di esclusiva competenza del collegio sindacale, che ai sensi del nuovo art. 2403 c.c. sarà chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La vigilanza sui principi di corretta amministrazione si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte gestionali ai generali criteri di razionalità economica posti dall'economia aziendale, senza mai sindacare sull'opportunità gestionale della scelta. I sindaci dovranno, quindi, verificare che gli amministratori non abbiano trascurato di assumere sufficienti informazioni in merito all'operazione ed abbiano posto in essere tutte le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. Si tratta di verificare inoltre che le scelte siano ragionevoli, congruenti e compatibili con le risorse ed il patrimonio di cui dispone la società. I sindaci nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, dovranno altresì accertare che gli amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto d'interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate, che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale, volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci, in contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

⁵ In particolare i controlli contabili potranno essere attribuiti dallo statuto al collegio sindacale solo nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. In tale ipotesi tutti i membri del collegio sindacale dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, i controlli contabili sono attribuiti ad una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili, che limitatamente a tali incarichi è sottoposta al controllo della Consob.

Occorre sottolineare che l'attività di vigilanza del collegio sindacale è svolta in via continuativa ed in concomitanza alla gestione sociale. Il collegio sindacale, infatti, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, e partecipare obbligatoriamente alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Al fine di esercitare la vigilanza i sindaci potranno procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo servendosi a proprie spese e sotto la propria responsabilità di propri dipendenti ed ausiliari e potranno richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari della società e delle società controllate. I sindaci, hanno altresì il diritto di ricevere periodicamente dagli amministratori adeguate notizie sui principali affari. Al collegio sindacale è attribuito il potere di convocare l'assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. La riforma, inoltre, mutuando quanto già previsto per le società quotate dall'art. 152, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha esteso ai componenti del collegio sindacale la legittimazione attiva nella denuncia al Tribunale delle gravi irregolarità nella gestione compiute dagli amministratori in violazione dei loro specifici doveri (così il nuovo art. 2409 c.c.).

Nelle S.r.l., nelle ipotesi di nomina obbligatoria, a differenza di quanto previsto per il collegio sindacale delle S.p.A., deve ritenersi che anche a seguito della riforma al collegio sindacale competano sia i controlli sull'amministrazione sia i controlli contabili. Al collegio sindacale, infatti, spettano i controlli contabili, in virtù della rubrica del nuovo art. 2477, ed i controlli sull'amministrazione individuabili nella vigilanza sull'osservanza della legge, sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società per effetto del rinvio alle disposizioni dell'art. 2403. Ne consegue che il collegio sindacale dovrà essere integralmente composto da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Tale articolazione dei controlli sembra rispondere alla complessità aziendale delle S.r.l. di medie-grandi dimensioni, nelle quali gli interessi coinvolti nella gestione e la natura delle informazioni da fornire alle varie categorie di soggetti interessati richiedono un sistema di controllo che non si limiti a valutare solo l'attendibilità dei bilanci, ma anche la correttezza dell'amministrazione e l'esistenza delle condizioni che garantiscono la continuità dell'impresa.

Poiché l'attività di controllo è posta in essere non solo a tutela dei soci, ma anche e soprattutto dei terzi e dell'interesse generale sarebbe opportuno che anche nelle società a responsabilità limitata che non raggiungono i limiti dimensionali di cui all'art. 2435 bis c.c., in alcune

fattispecie, sia garantita la tutela degli interessi dei terzi altrimenti a rischio. Si pensi, infatti, alle società inserite in gruppi societari di ampie dimensioni, ovvero che presentano un forte indebitamento, o a quelle che beneficiano di contributi o finanziamenti pubblici, che coinvolgono non solo gli interessi dei creditori, ma anche l'interesse pubblico. In tali società dovrebbero essere obbligatori almeno i controlli contabili – consentendo che avvengano, per non gravare le imprese di ulteriori costi, a cura di un revisore unico - in linea con le previsioni dell'art. 51 della IV Direttiva CEE, che consentono, ma non impongono, agli Stati Membri l'esonero delle piccole imprese dal controllo legale dei conti.

11. Conclusioni.

I dati analizzati testimoniano l'importanza di dotare l'impresa societaria di adeguati sistemi di controllo, in grado di esercitare la vigilanza non solo ex post, ma anche in via continuativa durante la gestione sociale al fine di tutelare, da un lato, l'integrità del patrimonio sociale e, dall'altro, la corretta gestione sociale, nell'ottica dell'interesse dei soci, dei terzi e della collettività considerata l'importanza che il buon andamento delle società assume nel quadro dell'economia generale.

Le S.r.l. costituiscono non solo la tipologia societaria più diffusa, ma anche lo strumento giuridico maggiormente utilizzato per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Tali dati si giustificano essenzialmente in relazione al fatto che le S.r.l. consentono ai soci di esercitare l'attività d'impresa limitando la propria responsabilità al capitale apportato. Ma, come detto, se da un lato occorre valorizzare l'interesse dei soci e la crescita del tessuto imprenditoriale nazionale, dall'altro non bisogna dimenticare la necessità di assicurare forme di tutela per tutti quei soggetti che entrano in contatto con la società. Interessi, certamente presenti nelle S.r.l. di piccole dimensioni, ma che assumono ancor più importanza nelle S.r.l. inserite in gruppi societari. L'importanza dei gruppi e delle strutture a rete non è sfuggito al legislatore della riforma societaria che per la prima volta si è preoccupato di dettare una specifica disciplina della responsabilità delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento. La definizione delle responsabilità assume valore determinante nell'ambito della dichiarazione di fallimento, in quanto il curatore potrà proporre azione di responsabilità verso la capogruppo e, in virtù della previsione recata dal secondo comma dell'art. 2497, nei confronti di quanti abbiano preso parte al fatto lesivo o di quanti ne abbiano consapevolmente tratto beneficio, seppure nei limiti del vantaggio conseguito, soggetti solidalmente responsabili con la capogruppo.

La citata disposizione, inoltre, come sostenuto da parte della dottrina, legittima l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione o di controllo della holding, nonché nei confronti degli amministratori, dei direttori generali (e dei controllori) della controllata.

Come evidenziato nella "tabella 6" i fallimenti costituiscono la procedura concorsuale più diffusa nelle S.r.l. e oggi, a seguito della riforma del diritto societario, la riforma del diritto fallimentare non sembra più procrastinabile. La riforma dovrebbe consentire di abbandonare il carattere repressivo del fallimento in favore di una nuova mentalità che consideri l'insolvenza dell'impresa come un'eventualità negativa, ma non irreparabile, e che veda l'imprenditore parte attiva nel procedimento volto al risanamento della propria impresa, in cui ampio spazio sia lasciato agli accordi con i creditori, con un giusto equilibrio fra autonomia privata ed intervento giurisdizionale.

Alternativamente alla procedura di risanamento, quando mancano i presupposti per potervi accedere, l'impresa verrà liquidata e sottoposta alla procedura di insolvenza, che auspichiamo venga prevista secondo criteri di economicità e speditezza.

Nell'ottica di un nuovo sistema concorsuale, sarebbe, inoltre, opportuno anticipare l'avvio della procedura concorsuale ad un momento anteriore alla manifestazione dello stato di insolvenza o anche soltanto della temporanea difficoltà ad adempiere, ancorando l'ingresso alla procedura di crisi al pericolo o rischio di insolvenza, su domanda dell'imprenditore. La nuova disciplina per la "Regolamentazione della crisi d'impresa" dovrebbe prevedere, altresì, misure premiali di natura civile, penale, tributaria e previdenziale a favore degli imprenditori che segnalino tempestivamente il pericolo di insolvenza, nonché l'introduzione di meccanismi di allerta, volti a diagnosticare precocemente la crisi d'impresa, qualora l'imprenditore non chieda spontaneamente l'avvio della procedura di crisi.

Da ultimo è opportuno richiamare l'attenzione sulle notizie riportate sulla stampa economica in merito al testo predisposto dalla Commissione Trevisanato, per la "Riforma della legge fallimentare", trasmesso al Governo. Sembra prevedersi che tra i cosiddetti meccanismi di monitoraggio dei sintomi di squilibrio dell'impresa sia stata prevista la "denuncia" degli organi di controllo interni della società; in altri termini il collegio sindacale dovrebbe essere tenuto a segnalare i sintomi di crisi. In merito alle modalità di detta denuncia, la Commissione ha individuato due possibili soluzioni:

1. denuncia direttamente all'autorità giudiziaria;

2. denuncia agli organi della società ed, in caso di mancata attivazione degli stessi, denuncia all'autorità giudiziaria.

La scelta fra le suddette opzioni è stata demandata al Governo.

Pur ritenendo apprezzabile la previsione di un'esplicita denuncia che segnali lo stato di crisi dell'impresa, sembra doveroso evidenziare che ciò rappresenta solo una precisazione dei compiti assegnati al collegio sindacale, che come illustrato in precedenza è chiamato non solo ad effettuare controlli di legalità, ma anche controlli sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Controlli che assumono una valenza ancor più importante laddove si consideri che sono svolti in concomitanza con lo svolgimento della gestione sociale. In effetti nelle società ove è presente il collegio sindacale, siano S.p.A. o Srl, il controllo effettuato da questo organo costituisce un indubbio fattore per evitare la crisi d'impresa come dimostrano le basse percentuali di fallimento registrate in tali società.